

PENSIONE DI REVERSIBILITA' ALL'EX CONIUGE

- 1) Cos'è la pensione di reversibilità e a chi spetta
- 2) Coniuge separato e coniuge divorziato
- 3) Criterio di ripartizione tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite
 - 3.1) Criterio di legge
 - 3.2) Elementi correttivi
- 4) Recente questione di legittimità costituzionale – Divorzio non ancora definito
- 5) Conclusioni

1) Cos'è la pensione di reversibilità e a chi spetta

Quando uno dei due coniugi muore, anche in presenza di un divorzio, l'ex coniuge superstite, a determinate condizioni, ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità è un istituto che assegna una quota della pensione di una persona deceduta, ai suoi eredi. In presenza di coniugi, la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite e anche a chi era coniuge, cioè all'ex..

Il coniuge separato o divorziato può avere diritto alla pensione di reversibilità in quanto soggetto che ha beneficiato di un sostegno economico durante la vita del defunto e che conserva, anche dopo la morte dell'obbligato, il diritto a ricevere tale sostegno.

Occorre dunque capire in che misura il coniuge e l'ex coniuge concorrono alla ripartizione della pensione.

Più nello specifico dobbiamo distinguere il caso del coniuge separato e del coniuge divorziato.

Coniuge separato e coniuge divorziato

In termini generali la separazione e il divorzio fanno venire meno tra i coniugi i rispettivi obblighi, doveri e diritti nascenti dal matrimonio ma non eliminano il vincolo solidaristico che dal matrimonio nasce. E' in virtù di tale vincolo che nel giudizio di separazione e divorzio il giudice dispone il mantenimento del coniuge economicamente più debole. In virtù di tale vincolo solidaristico il coniuge superstite ha diritto ad essere sostenuto economicamente anche dopo la morte dell'obbligato al mantenimento.

Negli anni si sono susseguiti orientamenti giurisprudenziali sui presupposti che danno diritto alla reversibilità del coniuge separato e divorziato.

In tal senso è molto esaustiva la spiegazione che la giurisprudenza ha esplicitato nella sentenza n. 16093/2012 (Cassazione):

“il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica tra le posizioni degli aventi diritto ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio o con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi”.

La pensione di reversibilità va a sostituire tali benefici che vengono a mancare al coniuge al momento della morte dell'altro.

Va tuttavia distinto il caso della pensione di reversibilità al coniuge separato dal caso della reversibilità al coniuge divorziato.

Ed in tale ultimo caso se il coniuge divorziato sia l'unico avente diritto o se con questi concorra il coniuge superstite

Coniuge Separato

Anche il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità. Tale diritto gli spetta **anche se ha subito l'addebito** nel corso della causa di separazione (Sent. Corte Cost. 450/1989 e Cass. Civ. 9649/15), ciò in quanto, la reversibilità mira a prevenire una situazione di difficoltà economica del beneficiario. Più controversa la questione se essa spetti anche all'ex coniuge che non ha ottenuto in sede di separazione l'**assegno di mantenimento** o se questo sia requisito indispensabile. Gli orientamenti sono in tal senso due e contrapposti. Secondo una prima tesi può ottenere la reversibilità solo il coniuge che abbia ottenuto con la separazione l'assegno di mantenimento, mentre per altro orientamento il diritto alla pensione spetta a prescindere dalla previsione in sede di separazione dell'assegno predetto ovvero dell'assegno alimentare.

La pensione di reversibilità spetta, poi, anche al coniuge separato che abbia **rinunciato all'eredità**: si tratta, infatti, di un diritto personale e non successorio, che non dipende quindi dalla accettazione della eredità ma dal rapporto di coniugio.

Coniuge divorziato

Nell'ipotesi del divorzio occorre ulteriormente distinguere il caso in cui il coniuge superstite sia solo da quello in cui concorra con l'ex coniuge.

Se il coniuge superstite è solo e non vi sono stati altri successivi matrimoni l'art 9 della **L 898/1970 (Legge sul divorzio)** prevede che vi abbia diritto solo se non è passato a nuove nozze e se era titolare di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 5 stessa legge.

Se invece concorre con il coniuge superstite occorre non avere contratto nuovo matrimonio, essere titolari di un assegno di divorzio e che l'inizio del rapporto assicurativo del defunto sia antecedente alla sentenza di divorzio tanto che si parla di **“autonomi diritti concorrenti”** (in tal senso Cass. Civ. sent. 23862/2008).

Il coniuge superstite avrebbe cioè un diritto naturale alla pensione di reversibilità quale fattore di continuità del sostegno economico ricevuto in vita dal defunto, mentre il coniuge divorziato avrebbe diritto alla reversibilità ex art. 9 L. 898/1970 nel caso di assegno di divorzio riconosciuto con decorrenza anteriore alla morte del defunto anche con sentenza non passata in giudicato (Cas. Civ. 4107/2018) e purchè l'assegno non sia stato disposto in modo simbolico (Cass. Civ. n. 20477/2020), cioè sia titolare di assegno di divorzio disposto giudizialmente e che tale assegno non sia fissato in modo simbolico.

Sicuramente non vi avrà diritto nel caso in cui abbia percepito l'assegno di mantenimento in un'unica soluzione (così detta **una tantum**), poiché detta ipotesi fa venire meno, in capo al beneficiario, qualsiasi ulteriore diritto di contenuto patrimoniale nei confronti dell'altro coniuge (Cass. Civ. 9054/2016). Allo stesso modo, la pensione di reversibilità non spetta al coniuge divorziato che abbia ottenuto, al posto dell'assegno di divorzio, **il diritto di abitazione** sulla casa appartenente all'ex coniuge (Cass. Civ. n. 9660/2013).

3) Criterio di ripartizione tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite

Come va ripartita la pensione di reversibilità tra i due aventi diritto? In quale misura? Il problema non è di poco conto perché ben può essere che i coniugi, nella regolamentazione dei loro rapporti economici, avessero fatto affidamento sul diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità in una certa misura.

La legge non stabilisce l'entità della quota di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex coniuge, per cui questa andrà di volta in volta quantificata da un Giudice.

3.1) Criterio di legge

L'art. 9, comma 3 della L.898/1979 sul divorzio stabilisce espressamente:

...” . Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

““

Ma sulla scorta di quali elementi il Giudice quantifica la misura della pensione spettante all'ex coniuge e quella spettante al coniuge superstite?

Saperlo e soprattutto avere la consapevolezza dell'incidenza di questi elementi nella quantificazione è importante perché consentirebbe alle parti di fare delle previsioni e mettere in atto le opportune reciproche tutele.

Occorre ricordare sempre che **la finalità della pensione di reversibilità** è quella di dare continuità alla funzione di sostegno economico che il coniuge defunto assolveva a favore dell'ex coniuge attraverso il pagamento dell'assegno di divorzio e a favore del coniuge convivente attraverso la condivisione dei propri beni economici.

Quindi la ripartizione della pensione di reversibilità **non** ha la finalità di riequilibrare le posizioni economiche di ex coniuge e coniuge convivente laddove vi sia disparità.

Premesso questo il Giudice nella definizione delle quote terrà conto dei seguenti parametri:

1) La durata (matematica) delle due convivenze matrimoniale, con la precisazione che alla convivenza matrimoniale non può essere equiparata la convivenza *more uxorio* (*famiglia di fatto*).

E qui chiariamo subito un aspetto: alla convivenza matrimoniale non può essere equiparata quella *more uxorio*

Questo perché convivenza coniugale e convivenza *more uxorio* sono due concetti costituzionalmente distinti, come chiarito dalla Corte Costituzionale più volte.

3.2.) Elementi correttivi

Pur essendo tale elemento il più importante e preponderante, si cerca però di mitigarlo attraverso l'applicazione di altri elementi che il Giudice deve prendere in considerazione, così da, se non evitare, almeno limitare il verificarsi di una decisione evidentemente iniqua quale potrebbe essere quella di riconoscere al coniuge superstite una quota insufficiente a coprire le basilari esigenze di vita.

Gli **elementi correttivi** di cui pertanto il Giudice dovrà tenere conto sono:

- l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge;
- le condizioni economiche complessive di ex coniuge e del coniuge superstite;
- la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
- il contesto in cui si sono svolte le due convivenze (quindi, ad esempio l'assistenza prestata dal coniuge superstite per la cura del coniuge poi defunto);
- l'età del coniuge superstite e dell'ex coniuge;
- le disposizioni operate dal coniuge defunto in favore del coniuge superstite (per es. se ci sono testamenti, legati o assicurazioni, ecc).

L'art. 9 comma 3 della Legge 898/1970 secondo un orientamento risalente della Corte Costituzionale (sent. 419/1999) va soggetto ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

Se, infatti, si tenesse conto del solo criterio matematico ovvero la durata delle due convivenze si potrebbe verificare il seguente paradosso:

- il coniuge superstite finirebbe per conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita;
- l'ex coniuge potrebbe ottenere una quota di pensione sproporzionata all'assegno precedentemente goduto.

Per questo motivo il Giudice di merito deve tenere conto di altri criteri, al fine di ricondurre ad equità la situazione. Correttivi di carattere equitativo, a tal punto che, nell'ambito predetto, il Giudice può spingersi a considerare anche, appunto, l'eventuale durata della convivenza prematrimoniale del coniuge superstite (in tal senso **Cass. Sez. lavoro ordinanza 8263/2020**)

4) Recente questione di legittimità costituzionale – Divorzio non ancora definito

Vale la pena in tale ambito evidenziare che è stato recentemente rimesso al vaglio della Consulta il caso dell'ex coniuge divorziato ma che non ha ancora visto regolamentati i suoi diritti definiti in tema di assegno di divorzio.

Come noto sull'art. 9 della L 898/1970 si è formato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità perché si abbia il diritto alla reversibilità della concreta previsione dell'assegno di divorzio.

Parte minoritaria della giurisprudenza, infatti, affermava che fosse sufficiente l'esistenza in astratto dei presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno di divorzio mentre la tesi dominante richiedeva l'esistenza di un provvedimento che dichiarasse il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno di divorzio.

In tale contrasto è intervenuto come noto l'art. 5 della L. 263/2005 che ha offerto una interpretazione autentica della norma stabilendo che per titolarità dell'assegno di divorzio deve intendersi l'avvenuto riconoscimento del diritto da parte dell'autorità giudiziaria. **Conseguentemente per la giurisprudenza dominante il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto in modo formale e definitivo.**

Con la recente ordinanza n. 26932/2021 la Corte Costituzionale fa propria la questione di legittimità costituzionale già sollevata dalla Corte d'Appello di Salerno con ordinanza 44/2020 riguardo gli artt. 9 e 12 bis della L. 898/1970 e art. 5 della L. 263/2005 nella parte in cui *“non prevede che il requisito della titolarità dell'assegno sussista anche nel caso di morte dell'obbligato intervenuta in presenza di una sentenza parziale di divorzio sullo status, prima della definitiva determinazione dell'assegno, già riconosciuto in sede di provvedimenti presidenziali” di divorzio*

L'art. 9 comma 2 della L. 898/1970 applicato in combinato disposto con l'art. 5 della L. 263/2005 non risponde alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali del soggetto debole, ovvero l'ex coniuge.

Infatti la legge stabilisce, per quanto attiene alla reversibilità, che sino alla pronuncia della sentenza di divorzio il coniuge economicamente più debole è tutelato dal perdurare del rapporto di coniugale, diritto poi assicurato dalle norme divorzili quando intervenga la sentenza di divorzio. Nessuna tutela è invece accordata ai coniugi che abbiano ottenuto una sentenza parziale di divorzio avente ad oggetto lo stato civile ma che ancora non abbiano un provvedimento definitivo (in assenza cioè di una sentenza definitiva)

E' evidente, pertanto, che una lettura orientata dell'art. 9 della L. 898/1970 si pone in contrasto con l'art. 2 Costituzione nella misura in cui subordina la funzione solidaristica della pensione di reversibilità alla sussistenza dell'assegno di divorzio tramite **sentenza passata in giudicato** sia con l'art. 3 comma 2 Cost in quanto esclude l'accesso alla tutela pensionistica di reversibilità al soggetto destinatario di un assegno provvisorio sebbene lo stesso sia beneficiario di una contribuzione economica al pari del coniuge al quale l'assegno di divorzio è stato riconosciuto con una sentenza passata in giudicato.

5) Conclusioni

Non resta dunque che vedere come la Corte Costituzionale risolverà questo ulteriore tema su un argomento tanto delicato e di grande impatto sociale e quali convincimenti dottrinari si formeranno sul punto.

05.11.21 by Avv. Cristina Vanni

-La pensione di reversibilità: quanto spetta all'ex coniuge del defunto e quanto al coniuge superstite - 21.09.2020 Anna Mella

-Pensione di reversibilità all'ex coniuge – 24.04.2019 www.laleggepertutti.it;

-Pensione di reversibilità come si ripartisce tra ex coniuge e coniuge superstite – Avv. Marcella Ferrari - 26.05.2020 www.altalex.it;

-Pensione di reversibilità all'ex coniuge: la Cassazione rimette gli atti alla Consulta – Avv. Laura Imperiale - 19.10.2021 www.altalex.it;